

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2022, n. 13-5559

Parere ex articolo 23 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza pari a 60 MW e delle opere connesse presentato da Luisolar Energy srl nei Comuni di Tortona e Alessandria (AL). [ID:8038].

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
gli articoli 23 e seguenti del D.lgs. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;
la legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, al comma 1 dell’articolo 18 prevede che al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'articolo 7, con il supporto dell'ARPA;
la suddetta legge regionale all’articolo 9 individua i soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A.

Preso atto che:

in data 10 gennaio 2022 la Società proponente, Luisolar Energy srl, ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 60 MW in Comune di Tortona comprensivo delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in Comune di Alessandria (AL), nell’ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 24, comma 3, del citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della l.r. 40/1998;

in data 1 agosto 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, poi perfezionata in data 3 agosto 2022, e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:

ai fini dell’istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della l.r. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall’art. 24 del D.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale citata;

in particolare, il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota prot. 101996 del 18 agosto 2022, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile - la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Sanità e Welfare;

nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in tale procedura, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all’art. 9 della citata legge regionale – Provincia di Alessandria, Comuni di Tortona e Alessandria, ASL AL, Arpa

Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 11 agosto 2022 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico di potenza pari a 60 MWp nel territorio del Comune di Tortona (AL) connesso alla RTN mediante cavidotti interrati in Comune di Alessandria. Complessivamente l'area interessata dal progetto, a destinazione d'uso agricola, ha un'estensione pari a circa 92 ha, mentre l'area di sviluppo dei moduli fotovoltaici una superficie di circa 30 ha;

la localizzazione dell'impianto di generazione fa riferimento a due separati ambiti spaziali serviti da strade comunali e dalla viabilità rurale e situati ad alcuni km dal centro abitato di Tortona: il primo caratterizzato da due lotti d'impianto (blocchi 1 e 2) sito nei pressi della cascina Pantaleona; il secondo da tre lotti d'impianto (blocchi 3, 4 e 5) in località cascina Baronina;

le aree agricole interessate dal progetto risultano classificate in II e III classe di capacità d'uso del suolo e, conseguentemente, appaiono almeno in parte (circa il 50% della loro estensione complessiva) inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra, secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 recentemente confermata dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato il 15 marzo u.s.. Al riguardo, le aree censite in II classe paiono interessare interamente i blocchi 1 e 2 e solo parzialmente il blocco 3, per cui la Società proponente comunica che presenterà istanza di riclassificazione in III classe;

l'impianto in progetto, la cui producibilità annua viene stimata in circa 94 GWh, è costituito modularmente da inseguitori monoassiali infissi nel terreno caratterizzati da un'altezza minima dal suolo di 80 cm, con angolo massimo di inclinazione pari a 60°;

la gestione agricola dell'area destinata all'impianto prevede al di sotto dei moduli fotovoltaici la semina di un prato permanente basato su trifoglio o erba medica, mentre nelle aree ad interfila la semina di coltivazioni ordinarie di grano, cereali a paglia, colza e pisello proteico;

la connessione alla RTN è prevista mediante un elettrodotto a 30 kV in cavo interrato di lunghezza pari a 12,35 km tra l'area di generazione elettrica e la Cabina di consegna e trasformazione a 132 kV, e quindi tramite un collegamento a 132 kV di circa 230 metri, anch'esso in cavo interrato, tra quest'ultima e la Cabina Primaria "Spinetta" di E_Distribuzione in Comune di Alessandria, località Spinetta Marengo;

per la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto si prevede la messa a dimora di una siepe mista sempre verde, organizzata su due filari di altezza massima pari a 2,5 - 3 metri;

infine, per la fase di cantierizzazione è prevista una durata di circa 12 mesi.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, durante i lavori della Conferenza di Servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 00182 dell'11 agosto 2022 del Comune di Alessandria, in cui con riferimento alle opere di connessione alla RTN si esprime un parere favorevole corredato di condizioni e raccomandazioni inerenti alla gestione della fase di cantiere;
- nota prot. n. 25940 dell'11 agosto 2022 del Comune di Tortona, in cui per entrambi gli ambiti spaziali del progetto si evidenziano i vincoli esistenti che dovranno essere puntualmente analizzati nel progetto definitivo, con particolare riferimento alla presenza di aree a rischio d'incidente rilevante e alla parziale classificazione in II classe di capacità d'uso del suolo delle aree interessate;
- nota prot.n. 74612 del 12 agosto 2022 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come il progetto, sebbene sia caratterizzato da alcune lacune documentali, non determini significativi impatti sulle componenti ambientali, e ove presenti, essi siano reversibili e mitigabili;
- nota prot. n. 45283 del 18 agosto 2022 della Provincia di Alessandria, trasmessa anche al MiTE, in cui si rileva la presenza nella documentazione progettuale di alcune lacune, tra cui in primo luogo l'assenza di una valutazione dell'effetto "cumulo" con gli impianti fotovoltaici presenti nell'area e, in particolare, con un impianto di potenza pari a 6,9 MWp, con il quale l'intervento in progetto (blocchi 1 e 2) confinerebbe per circa 430 metri;
- nota prot. n. 111075 del 17 agosto 2022 dell'ASL di Alessandria, in cui si presentano osservazioni e si suggeriscono alcune proposte di condizioni ambientali;
- nota prot. n. 35241 del 16 agosto 2022 del Settore Tecnico regionale Asti e Alessandria, in cui si dichiara che nell'esame del progetto non sono emersi ambiti di competenza;

Dato atto, infine, che:

- in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione di progetto, emergono puntuali considerazioni e specifiche condizioni ambientali e raccomandazioni suggerite, come da documentazione agli atti;
- in conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, condizionatamente ad una riclassificazione in III classe di capacità d'uso del suolo della aree a tutt'oggi inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che possano sussistere i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 60 MWp da localizzarsi nei Comuni di Tortona e Alessandria (AL), eccezion fatta per quanto attiene alla valutazione del cosiddetto effetto "cumulo" determinabile dall'impianto in progetto rispetto agli impianti presenti nell'area e, in particolare, a un impianto esistente, di potenza pari a 6,9 MWp, situato al confine con i blocchi 1 e 2, per la quale non si dispone di sufficienti elementi conoscitivi, subordinatamente al rispetto delle sopra richiamate prescrizioni e raccomandazioni;

tale riserva potrà essere sciolta solo a fronte di un'adeguata dimostrazione da parte della Società proponente che l'effetto cumulo prodotto dall'impianto in progetto è trascurabile o, in caso contrario, mitigabile o compensabile.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui in premessa, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero della Transizione Ecologica sul progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 60 MWp presentato da Luisolar Energy srl nei Comuni di Tortona e Alessandria (AL), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, eccezion fatta per quanto attiene alla valutazione del cosiddetto effetto "cumulo" determinabile dall'impianto in progetto rispetto agli impianti presenti nell'area e, in particolare, a un impianto esistente, di potenza pari a 6,9 MWp, situato al confine con i blocchi 1 e 2, per la quale non si dispone di sufficienti elementi conoscitivi, come esposto e motivato in premessa, condizionatamente all'effettiva riclassificazione in III classe di capacità d'uso del suolo delle aree attualmente inidonee e subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerenti agli argomenti di seguito elencati:

- aspetti progettuali;
- vegetazione e mitigazione impatto visivo;
- cantierizzazione;
- attività agricola contestuale alla fase di esercizio dell'impianto
- campi elettromagnetici
- piano di monitoraggio ambientale

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Decreto legislativo n.152/2006. Legge regionale n.40/1998, articolo 18. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 60 MWp e delle opere di connessione alla RTN presentato da Luisolar Energy s.r.l. nei Comuni di Tortona e Alessandria (AL). Elenco delle condizioni ambientali ritenute necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE	
Aspetti progettuali.....	2
Suolo.....	3
Cantierizzazione	3
Acque superficiali e sotterranee	4
Rumore	4
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi.....	4
Campi elettromagnetici.....	5
Piano di monitoraggio ambientali (PMA).....	5
2 CONDIZIONI AMBIENTALI.....	6
3 RACCOMANDAZIONI.....	8

1. DESCRIZIONE GENERALE

Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio. Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti, con l'eventuale corredo di condizioni ambientali e raccomandazioni che si propone di adottare.

Aspetti progettuali

Si evidenzia che nel Comune di Tortona sono presenti due stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) prossimi alle aree interessate dall'impianto agrovoltaiico in progetto.

Ai fini della compatibilità territoriale il D.Lgs.105/2015 stabilisce che nelle zone interessate dagli stabilimenti RIR si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli e prevede l'adozione da parte del Comune di un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» (ERIR) integrato nel Piano Regolatore Generale Comunale. La valutazione della compatibilità territoriale viene effettuata secondo quanto previsto dal DM LL.PP. 9/05/2001 e consiste nella individuazione degli scenari incidentali con aree di danno che fuoriescono dai confini dello stabilimento RIR, desunti dall'analisi dei rischi o Rapporto di Sicurezza predisposti dagli stabilimenti stessi, l'individuazione degli elementi territoriali vulnerabili presenti (categorie elencate in allegato 1 al DM LL.PP. 9/05/2001), degli elementi ambientali vulnerabili e la valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale.

Secondo l'elaborato tecnico RIR predisposto dal Comune di Tortona le aree interessate dalle opere in progetto ricadono in aree di esclusione e/o osservazione.

Si evidenzia che la Società proponente nella documentazione di valutazione d'impatto ambientale non ha preso in considerazione tali aspetti nella disamina dei vincoli territoriali e ambientali.

Si evidenzia, inoltre, come lo Studio di Impatto Ambientale si limiti ad analizzare unicamente l'opzione "zero" e l'opzione di progetto, omettendo un'analisi sulle alternative localizzative dell'impianto e sulle alternative tecnologiche. In altri termini, non sono stati effettuati approfondimenti in merito a possibili alternative localizzative reali, tra cui, a titolo d'esempio, la vicina area logistica, in modo da consentire il confronto tra più siti.

Infine, si rileva l'assenza di una valutazione dell'effetto "cumulo" tra l'impianto in progetto e gli impianti fotovoltaici a terra compresi tra i territori dei Comuni di Alessandria e Tortona, tra cui spicca la presenza dell'impianto posto in adiacenza al campo fotovoltaico nei pressi di Cascina Pantaleona, di potenza pari a circa 6,9 MWp. Al riguardo, si ritiene necessaria una valutazione di tipo paesaggistico in un intorno significativo rispetto all'impianto in progetto.

Si osserva infine che la documentazione del SIA ha analizzato gli impatti generati dall'impianto agrovoltaiico senza tenere conto delle opere di connessione alla rete elettrica (cavidotti).

A tale riguardo, si rileva che nello studio degli impatti dovrà essere esaminata anche la componente della realizzazione del cavidotto e i relativi impatti cumulati dovuti ai lavori di cantiere, con particolare riferimento all'interessamento della viabilità pubblica in termini di flussi di traffico, alla gestione della viabilità stessa (segnaletica, semafori, ecc), alle tempistiche di durata, ecc... .

Il progetto riporta il tracciato del cavidotto, il quale si estende per una lunghezza di oltre 12 km, passando su strade secondarie provinciali, comunali e, secondo quanto riportato, anche su terreni privati. Nonostante si faccia riferimento al Piano particellare, non si è riscontrata la presenza di tale documento tra gli elaborati pubblicati.

Infine, si rileva che le strade individuate per la posa del cavidotto hanno una sezione limitata. In ragione di tale interessamento, dovrebbe essere valutata l'opportunità di individuare percorsi alternativi, se necessari, per garantire il transito del traffico che connette i nuclei abitativi presenti in quella porzione di territorio e che subiranno le interferenze durante il periodo dei lavori.

Suolo

L'installazione del parco fotovoltaico comporterà in fase di cantiere un rimaneggiamento del suolo per scavi e movimentazione terre e un effetto di compattazione determinato dal passaggio di mezzi d'opera su piste interne all'area. L'impatto previsto è di tipo reversibile.

La Società proponente dichiara che non sono previsti percorsi interni per l'accesso ai sottocampi ed i terreni saranno occupati da coltivazioni agricole.

I moduli fotovoltaici e tutte le opere accessorie verranno smantellati al termine della fase di esercizio (circa 30 anni); tuttavia, non vi sono garanzie che i suoli in fase di ripristino, ritornino allo stato iniziale. Pertanto, dovrà essere garantito in fase di dismissione il ripristino della qualità dei suoli allo stato ante operam, trattandosi di suoli di pregio agronomico.

In merito alle classi di capacità d'uso dei suoli l'impianto agrovoltaiico ricade:

- 1 Blocco 1 e 2 (cascina Pantaleona) in II Classe di capacità d'uso;
- 2 Blocco 3 (cascina Baronina) in III classe di capacità d'uso (e una piccola quota, non definita in termini di superficie, in II classe di capacità d'uso);
- 3 Blocco 4 e 5 (cascina Baronina) III Classe di capacità d'uso.

La Società proponente dichiara di voler presentare richiesta per una riclassificazione dell'area e una sua collocazione in III Classe di capacità d'uso sulla base di indagini chimico-pedologiche di dettaglio.

Al riguardo, si ricorda che sono considerate inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra le aree classificate dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e che, nel caso in esame, circa il 50% dell'area interessata dall'intervento in progetto risulta inidonea all'installazione dell'impianto.

La Società proponente ha inoltre presentato il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", così come previsto dalla normativa.

In fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, il Proponente o l'esecutore dovrà effettuare il campionamento dei terreni per accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale e dovrà redigere, accertata l'idoneità dei materiali da scavo, un apposito progetto in cui vengano definite precisamente le volumetrie di scavo, la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata dei depositi provvisori dello stesso e la sua collocazione definitiva. Si concorda con quanto proposto all'interno del Piano preliminare e si richiede che gli esiti di tali attività siano trasmessi con il Piano di Utilizzo all'autorità competente e all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) prima dell'avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 120/2017.

Cantierizzazione

Si evidenzia come nella documentazione tecnico-progettuale manchi un'analisi della cantierizzazione con la descrizione delle opere provvisorie di cantiere, delle superfici interferite temporaneamente e delle opere di ripristino ad esse connesse. Inoltre, si rileva l'assenza di una carta di dettaglio con l'indicazione delle aree di stoccaggio e deposito materiali, del campo base unitamente ad una quantificazione delle superfici oggetto di occupazione temporanea.

Acque superficiali e sotterranee

Dalla documentazione tecnico-progettuale presentata si evince che non vi sono interferenze dirette dell'intervento in progetto con corpi idrici e falde freatiche. I principali corsi d'acqua scorrono a diversi chilometri di distanza dal sito in esame.

Sulla base di quanto desunto dal SIA, il campo agrovoltico non sarà pavimentato/impermeabilizzato, consentendo il naturale drenaggio delle acque meteoriche nel suolo. Infine, per quanto riguarda il lavaggio dei moduli, lo stesso verrà effettuato saltuariamente (cadenza bimestrale) senza utilizzare alcun tipo di detersivo o additivi, tramite automezzi dotati di pompe idrauliche.

Rumore

Dalla documentazione presentata non si rilevano criticità a carico del clima acustico dell'area; la fase di cantiere potrebbe comportare un superamento temporaneo dei limiti normativi per il quale è prevista la richiesta di autorizzazione in deroga presso gli uffici comunali.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Gli interventi di mitigazione ambientale previsti dal progetto sono:

- la conservazione della vegetazione esistente rappresentata da alcuni filari di gelsi;
- la realizzazione di filari arborei arbustivi di mascheramento.

Con riferimento al primo punto, si evidenzia come nella documentazione tecnico-progettuale non siano specificate le azioni previste relativamente alla conservazione dei filari di gelso, di cui non è riportata la loro collocazione su nessun documento cartografico.

Con riferimento, invece, all'intervento di mitigazione visiva relativo alla realizzazione di filari arborei di mascheramento dell'impianto, si evidenzia come l'ipotesi prospettata sia inadeguata, suggerendo il ricorso alla definizione di un idoneo set di condizioni ambientali tese a garantire un adeguato inserimento paesaggistico.

In ogni caso, si invita il Proponente a utilizzare esclusivamente tipologie di essenze vegetali arboreo arbustive autoctone. Inoltre, per la piantumazione della barriera verde mitigativa si ritiene necessario prevedere un sesto di impianto irregolare, in modo da realizzare una macchia boscata il più naturaliforme possibile, inserendo specie arboreo/arbustive diversificate tra loro e adeguate a mascherare l'altezza effettiva dell'impianto.

Si rileva, inoltre, la mancanza di un piano di gestione delle opere a verde, comprensivo della gestione delle specie esotiche invasive. A tale riguardo, nel computo metrico estimativo è riportata un'unica voce "13 - OPERE DI MITIGAZIONE, SISTEMAZIONI ESTERNE ED AMBIENTALI" da cui non si evince se in essa siano preventivati, oltre all'acquisto del materiale vegetale, anche i costi inerenti alla manutenzione degli impianti e alla sostituzione delle fallanze.

Si segnala, infine, che nell'ambito degli interventi di ripristino e recupero ambientale, uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche invasive, sia nei siti di intervento, sia nelle aree adiacenti, è rappresentato dalla fase di cantiere e, in particolare, dalla movi-

mentazione del terreno e dalla presenza di superfici non inerbite. Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di tali specie, si raccomanda che il Proponente si attenga a quanto indicato dalle Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla dgr n.33-5174 del 12/6/2017).

Il progetto prevede, nella striscia di terra di circa 9 m compresa tra le file di inseguitori, la semina di cereali da paglia, alternati a leguminose per un periodo ricorrente e ripetitivo di 2 anni.

Il progetto prevede inoltre, nella striscia di terra di 3 m al di sotto dei pannelli fotovoltaici, la semina di un prato permanente di essenze erbacee miste di leguminose e graminacee composte dalle seguenti specie:

- Trifoglio ladino selvatico (*Trifolium repens repens L.*)
- Festuca rossa (*Festuca rubra tricophyla*) + (*Festuca rubra rubra*)

La relazione agronomica si limita a indicare le specie utilizzate per la costituzione del prato, ma non vengono indicate le percentuali di ciascuna e le garanzie sulla provenienza e qualità delle stesse.

Campi elettromagnetici

Lo Studio di Impatto Ambientale non prende adeguatamente in considerazione i possibili impatti legati alle opere di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale.

Nel documento "Relazione Tecnica Specialistica", nel paragrafo riguardante i campi elettromagnetici si afferma quanto segue: "...si desume una Dpa di 2,7 m, che a livello strada corrisponde ad una fascia di circa 2,4 m per lato rispetto alla verticale posta sul centro del fascio di tubi. Tale fascia può essere ridotta aumentando, ove necessario, la profondità di posa dei tubi. In fase di progettazione esecutiva, si procederà a svolgere calcoli di dettaglio e/o adottare le idonee misure per evitare che campi magnetici superiori a 3 μ T possano interessare luoghi e ambienti con presenza di persone > 4 h."

A tale proposito, si evidenzia come non sia chiaro se sia stata verificata la presenza di recettori dove si ritiene possibile la permanenza prolungata di persone e si rileva la necessità di un approfondimento progettuale che chiarisca il rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il progetto non ha previsto un Piano di monitoraggio ambientale.

Si ritiene necessario che il Proponente predisponga un monitoraggio delle specie esotiche vegetali nelle fasi di ante operam, corso d'opera e post operam. Il Piano di monitoraggio dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf

Si ritiene inoltre che il monitoraggio della vegetazione, oltre a verificare la riuscita dell'inerbimento tecnico, debba includere anche la verifica del successo degli altri interventi a verde o meglio la siepe mista composta di specie arbustive/arboree autoctone usata come corte di mascheramento lungo il perimetro del parco fotovoltaico.

2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Si formulano le seguenti proposte di condizioni ambientali funzionali al controllo e gestione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaiico di potenza pari a 60 MWp e delle opere di connessione alla RTN presentato da Luisolar Energy srl nei Comuni di Tortona e Alessandria:

1. rilevando l'assenza di una valutazione dell'effetto "cumulo" tra l'impianto in progetto e gli impianti fotovoltaici a terra compresi tra i territori dei Comuni di Alessandria e Tortona, tra cui spicca la presenza dell'impianto posto in adiacenza al campo fotovoltaico nei pressi di Cascina Pantaleona, di potenza pari a circa 6,9 MWp. Al riguardo, si ritiene necessaria una valutazione di tipo paesaggistico in un intorno significativo rispetto all'impianto in progetto.

Fase di verifica: progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa e post operam; soggetto competente: Provincia di Alessandria

2. Le mitigazioni perimetrali da realizzarsi a cura della Società proponente dovranno contenere:

- un filare di siepe plurispecifica sempreverde a stretto sesto d'impianto, da posizionarsi appena all'esterno della recinzione perimetrale. Il filare dovrà essere costituito da almeno 2-3 tipologie di essenze, alternate tra loro, la cui altezza massima da raggiungere dovrà essere di almeno 3 metri;
- una fascia verde perimetrale di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutti i lati (tranne che lungo i lati dei lotti adiacenti in contatto tra loro), formata da specie arboreo-arbustive autoctone, piantumate con un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boscata naturaliforme, irregolare ed omogenea. Le essenze arbustive dovranno essere inframmezzate a quelle arboree e tutte le piante non potranno essere scapitozzate. Le altezze iniziali di messa a dimora delle essenze arboree non potranno essere inferiori a 2.5 metri, mentre quelle arbustive non inferiori a 1.5 metri;
- il progetto della barriera verde mitigativa, da redigere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere inviato ed approvato dagli enti competenti, in tempo utile prima della realizzazione dei lavori, redatto da tecnico professionista competente;
- il summenzionato progetto dovrà altresì essere corredato degli elaborati grafici (planimetrie e sezioni) con il dettaglio della distribuzione spaziale delle essenze vegetali, l'indicazione del sesto d'impianto ed il numero totale delle piante da mettere a dimora suddiviso per specie;
- la distribuzione spaziale delle piante da mettere a dimora dovrà rispecchiare la formazione di un boschetto naturaliforme e pertanto non si dovranno percepire geometrie nette, specialmente nei punti di raccordo tra i lati perimetrali;
- il Proponente dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine in caso di mancato attecchimento e dovrà provvedere alla loro cura, almeno per i primi cinque anni dalla messa a dimora, al fine di garantire la sopravvivenza di tutte le essenze vegetali;
- per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico il Proponente dovrà provvedere all'integrazione degli eventuali vuoti nella vegetazione mitigativa (siepe e barriera verde), al fine di evitare interruzioni;

Fase di verifica: progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa; soggetto competente: Provincia di Alessandria

3. Al fine di monitorare l'efficacia della fascia mitigativa:

- a cura della Società proponente, dovrà essere comunicato agli enti competenti l'inizio delle operazioni di messa a dimora delle essenze, che dovrà avvenire nel primo periodo utile stagionale (primavera o autunno), nonché dovrà essere inviata l'opportuna

documentazione fotografica, da più punti di osservazione, al termine del primo, secondo e quinto anno, e poi con cadenza quinquennale fino alla dismissione dell'impianto;

- la suddetta documentazione fotografica dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di quanto eseguito, nella quale dovranno essere spiegate le modalità gestionali attuate della fascia mitigativa ed il periodo nel quale si prevedono gli interventi di manutenzione;

- dovranno essere segnalate in dettaglio, nella stessa relazione, le eventuali sostituzioni delle specie vegetali e dovranno essere indicati i punti delle sostituzioni, anche con documentazione fotografica comprovante la situazione ante e post intervento.

Fase di verifica: cantiere e post operam; soggetto competente: Provincia di Alessandria

4. I lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico dovranno essere contemporanei alla realizzazione delle opere di mitigazione perimetrale (siepe perimetrale e barriera verde) salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche.

Fase di verifica: cantiere; soggetto competente: Provincia di Alessandria

5. La recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata.

Fase di verifica: cantiere; soggetto competente: Provincia di Alessandria

6. Dovranno essere lasciati in loco tutti i gelsi già presenti sia all'interno dell'area di progetto (n. 6 piante), sia lungo il perimetro. Tali piante non potranno in alcun caso venire scapitozzate o estirpate, ma potranno essere consentite unicamente le normali operazioni di potatura stagionale.

Fase di verifica: cantiere e post operam; soggetto competente: Provincia di Alessandria

7. Annualmente la Società proponente dovrà dare contezza, mediante specifica relazione descrittiva, dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola prospettata in progetto.

Fase di verifica: post operam; soggetto competente: Provincia di Alessandria

8. Lo Studio di Impatto Ambientale non prende adeguatamente in considerazione i possibili impatti correlati alle opere di connessione alla rete elettrica. In particolare, non è chiaro se, lungo il tracciato degli elettrodotti in cavo, sia stata verificata la presenza di recettori dove sia possibile la permanenza prolungata di persone. Ciò premesso, la Società proponente dovrà produrre un approfondimento progettuale che chiarisca il rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

9. Con riferimento alle opere di connessione alla rete elettrica, dovrà essere esaminata anche la componente degli impatti cumulati dovuti ai lavori di cantiere, con particolare riferimento all'interessamento della viabilità pubblica in termini di flussi di traffico, alla gestione della viabilità stessa (segnaletica, semafori, ecc. ...) e alle tempistiche di durata.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Provincia di Alessandria

10. In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà presentare e condividere con Arpa il Piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: Arpa Piemonte

3. RACCOMANDAZIONI

- Si richiede che venga comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere l'eventuale controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'art. 8 della L.R. 40/98.

- Si raccomanda la presentazione di un'analisi della cantierizzazione con la descrizione delle opere provvisorie di cantiere, delle superfici interferite temporaneamente e delle opere di ripristino ad esse connesse, unitamente a una carta di dettaglio con indicazione delle aree di stoccaggio e deposito materiali, del campo base e della quantificazione delle superfici oggetto di occupazione temporanea.

- Si raccomanda che la Società proponente o l'esecutore, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, effettui il campionamento dei terreni per accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale e rediga, accertata l'idoneità dei materiali da scavo, un apposito progetto in cui vengano definite precisamente le volumetrie di scavo, la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata dei depositi provvisori dello stesso e la sua collocazione definitiva.

- Si raccomanda di prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti dai mezzi utilizzati durante le previste lavorazioni. Nel caso in cui tali sversamenti dovessero verificarsi, si dovranno immediatamente attivare le misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative e amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.

Si raccomanda che, con riferimento agli scavi eseguiti sulle strade di competenza comunale, sia preventivamente accertata la presenza di sottoservizi, al fine di limitarne l'interferenza, e si prevedano le opportune e complete opere di ripristino del manto stradale e di ogni eventuale ulteriore compromissione dello stato attuale dell'infrastruttura viaria e della sua funzionalità.